

Oggetto: FATTURA ELETTRONICA DAL 2022: PROBABILE ESTENSIONE AI FORFETTARI

I contribuenti in regime forfettario o “dei minimi” non sono, attualmente, tenuti ad emettere le fatture in formato elettronico (tranne che nei confronti della PA), per quanto siano incentivati ad adottarla.

Con richiesta del 31/03/2021, tuttavia, il Governo ha richiesto alla UE l'autorizzazione ad estendere l'obbligo di emissione di fattura elettronica anche a tali soggetti, al fine di migliorare il contrasto alle frodi in materia di Iva.

Anche laddove il Consiglio Ue dovesse approvare la richiesta, **è probabile che l'obbligo risulti introdotto dal solo dal 2° semestre 2021**, al fine di permettere tali contribuenti ad adeguarsi.

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 21 del Dpr 633/72, secondo cui l'emissione della fattura in formato elettronico rappresenta una facoltà, a decorrere:

1. dal 31/03/2015 l'art. 1, co. 209-214 L. 244/2007 ha stabilito che le fatture nei rapporti con la Pubblica amministrazione devono essere emesse esclusivamente in forma elettronica
2. dall'1/01/2019 l'art. 1, co. 3 del D.Lgs. 127/2015 ha previsto che:
 - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
 - effettuate tra soggetti residenti (o stabiliti) in Italia

siano documentate mediante fattura elettronica, nel rispetto delle regole tecniche (Prov. 30/04/2018), cioè la fattura sia emessa in formato XML e trasmessa al Sistema di Interscambio SDI.

L'obbligo di applica sia per le operazioni effettuate verso soggetti passivi IVA (B2B), sia per le operazioni effettuate verso privati (B2C).

CASI ATTUALI DI ESONERO

Attualmente sono esclusi dal citato obbligo i seguenti soggetti:

- operatori sanitari obbligati all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (TS)
- operatori economici non residenti o non stabiliti in Italia
- soggetti che si avvalgono di regimi fiscali agevolati, tra cui, principalmente:
- il regime forfettario ed il regime “dei minimi” (art. 27, co. 1 e 2, DL 98/2011)
- ADS/SSD in regime forfettario L. 398/91 (per proventi commerciali dell'anno precedente ≤ € . 65.000)
- agricoltori in regime di esonero

SCADENZA DELLA DEROGA E RICHIESTA DI PROROGA

L'obbligo di adozione della fattura elettronica nelle operazioni B2B e B2C, in deroga alle previsioni degli artt. 218 e 232 della Dir. 2006/112/CE, originariamente concesso con la Decisione di esecuzione Ue n. 2018/593, **scadrà il 31 dicembre 2021.**

L'Italia, con richiesta del 31/03/2021 (proposta 2021/357) inviata alla Commissione UE, ha domandato la proroga chiedendo l'autorizzazione ad estendere l'obbligo ai soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese (art. 282, Dir. 2006/112/CE – vi rientrano i nostri regimi forfettari e minimi).

È del tutto probabile che il Consiglio Ue si adegui al parere della Commissione UE, procedendo non solo a concedere la proroga per la generalità dei contribuenti, ma ammettendo anche l'estensione ai contribuenti che adottano il regime forfettario (L. 190/2014).

In tal caso, considerati gli obblighi previsti dallo statuto del contribuente, dovrà essere concesso un congruo lasso di tempo a tali contribuenti per poter adeguarsi al nuovo obbligo (è probabile che il legislatore intenda concedere un lasso di tempo più ampio rispetto ai 60 giorni di legge).

I VANTAGGI DELLA FATTURA ELETTRONICA PER IL FORFETTARIO

1. ACCESSO AL REGIME PREMIALE

Il primo e più immediato motivo per iniziare ad emettere fattura elettronica è l'accesso al regime premiale. L'art. 1, comma 74, legge n. 190/2014 prevede:

- **riduzione di 1 anno del termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento** (da 5 a 4 anni), purché il fatturato annuo sia costituito esclusivamente da fatture elettroniche
- **i tempi di accertamento si riducono ulteriormente da 5 a 3 anni se i forfettari utilizzano anche strumenti di pagamento tracciati** per operazioni di ammontare superiore a €. 500,00.

2. EMETTERE E RICEVERE LE FATTURE DA UN UNICO SOFTWARE

La fatturazione elettronica rende più comoda la gestione delle fatture.

3. LAVORARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I forfettari attualmente sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica, tranne che verso la Pubblica Amministrazione.

4. AGEVOLARE I RAPPORTI CON I SOGGETTI OBBLIGATI

Quando una partita IVA obbligata alla fatturazione elettronica si ritrova a lavorare con un forfettario che fattura in modo "tradizionale", deve:

- generare la fattura elettronica, inviarla al Sistema di Interscambio, creare una copia analogica (es. in pdf) e inviarla al forfettario;
- ricevere la fattura "cartacea" dal forfettario e registrarla a parte rispetto ai documenti ricevuti in forma elettronica.

Queste procedure "macchinose" si annullano se il forfettario aderisce alla fatturazione elettronica, rendendo più immediati i rapporti commerciali.

5. TRASMETTERE LE FATTURE AL COMMERCIALISTA IN MODO VELOCE

I forfettari devono trasmettere periodicamente le fatture al Commercialista, che le inserisce in contabilità.

Il software di fatturazione elettronica:

- velocizzano il processo permettendo al consulente di accedere e scaricare le fatture in totale autonomia

EFREM FERMO BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
CONSULENTE DEL LAVORO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it

- Permettono di rilevare errori formali di fatturazione prima dell'invio della fattura stessa. Infine, non bisogna più stampare e archiviare le fatture, operazioni che hanno pur sempre un certo costo. La conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche è un servizio incluso nell'abbonamento al software di fatturazione elettronica.

Il nostro studio può fornire un software di fatturazione accessibile in cloud con specifiche credenziali, direttamente collegato al gestionale di studio, con annessa firma digitale e conservazione sostitutiva.

Chi fosse interessato ad attivare la fatturazione elettronica può richiedere al personale di studio un appuntamento per la configurazione del programma e le prime, facili, istruzioni per l'emissione della fattura elettronica.

Nel corso dei primi mesi del 2022 verranno programmati alcuni webinar in diretta per coloro che attiveranno il programma.

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti

*Studio ass.to
Basso – De Bortoli – Zambelli*

EFREM FERMO BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
CONSULENTE DEL LAVORO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it